

Edizione di martedì 7 Dicembre 2021

CASI OPERATIVI

Scissione societaria: come si trasferisce il credito beni strumentali?

di **EVOLUTION**

IVA

Nuove norme sulle operazioni triangolari

di **Roberto Curcu**

REDDITO IMPRESA E IRAP

“Momento di effettuazione” dell’investimento e iperammortamento

di **Fabio Landuzzi**

IVA

La successione nel debito d'imposta del de cuius e le obbligazioni ai fini Iva

di **Caterina Bruno**

DIRITTO SOCIETARIO

Sulla responsabilità amministrativa da reato delle società unipersonali

di **Lucia Recchioni**

LEGGERE PER CRESCERE

Fare impresa senza libretto di istruzioni - M. Baricca e F. Berto

di **Giulia Bezzi** - CEO di SeoSpirito e Founder Progetto Le ROSA

CASI OPERATIVI

Scissione societaria: come si trasferisce il credito beni strumentali?

di **EVOLUTION**



Quali sono i criteri e le modalità di trasferimento del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020 alla società beneficiaria di un'operazione di scissione?

È legittimo il trasferimento del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, L. 178/2020 nell'ambito di ogni operazione straordinaria caratterizzata dalla veicolazione dell'azienda o di un ramo d'azienda nel cui ambito è compreso il bene strumentale agevolabile poiché, in tal caso, non viene meno la *ratio* sottesa alla norma.

A precisarlo è l'Agenzia delle entrate nella circolare 9/E/2021, in cui, esaminando le fattispecie di utilizzo del credito d'imposta da parte di un soggetto diverso da quello in capo al quale è maturato, cita espressamente, con elenco da intendersi non esaustivo, i seguenti casi di trasferimento del credito:

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



IVA

Nuove norme sulle operazioni triangolari

di **Roberto Curcu**



Come abbiamo già illustrato nei [precedenti contributi](#), con il [D.Lgs. 192/2021](#) è stata recepita la [Direttiva 1910/2018](#), che **disciplina in particolare alcuni aspetti relativi agli scambi intracomunitari**, tra cui i requisiti per la non imponibilità delle cessioni comunitarie, **il funzionamento delle operazioni a catena**, ed il cosiddetto contratto di *call-off stock*.

Prima di spiegare cosa la Direttiva e la relativa norma di recepimento vanno a modificare nei casi di operazioni a catena, è opportuno riassumere il problema che doveva essere risolto, cioè quello di **capire a quale cessione attribuire il trasporto e quindi individuare la “cessione con trasporto” e la “cessione senza trasporto”**.

Infatti, **l'operazione a catena è quella situazione in cui vi sono più cessioni, ma un solo trasporto**, e pertanto diventa determinante capire a quale cessione attribuire il trasporto.

Tale **problema di interpretazione** della norma, a quanto risulta, era molto attuale in altri Paesi UE quali la Germania, ma **“sconosciuto” in Italia**. Il caso più evidente relativo a tale problema è emerso nella sentenza Toridas, causa C-386/16 della Corte di Giustizia Europea.

La **lituana Toridas vendeva del pesce congelato** a dei clienti dell'**Estonia**. Tali **clienti estoni cedevano la stessa merce a dei loro clienti tedeschi** e, nonostante dagli atti di causa ciò non si evinca, i **clienti tedeschi andavano direttamente in Lituania a ritirare la merce**.

Lo “schema di fatturazione” era il seguente:

1. **fattura esente per cessione intracomunitaria** dal lituano all'estone,
2. un'altra **fattura esente** dall'estone al tedesco, con quest'ultimo che effettuava l'acquisto intracomunitario nel suo Paese, e quindi assolveva con reverse charge l'Iva tedesca.

In sostanza, **le parti avevano posto in essere un comportamento che avrebbero adottato**

probabilmente tutti gli italiani, i quali lo avrebbero ritenuto conforme alle indicazioni fornite dalla circolare ministeriale 13/1994. La Corte di Giustizia, invece, ha giudicato tale comportamento non conforme alla Direttiva.

Limitando il caso alle operazioni a catena con tre soggetti (triangolari) stabiliti in tre Paesi membri diversi, le indicazioni a suo tempo fornite dalla circolare 13/1994 prevedono che vi siano tre soggetti: il primo cedente, un operatore intermedio ed il cessionario finale, e l'operatore intermedio incarica il primo cedente di eseguire il trasporto direttamente al cessionario finale. In questo caso è corretto che sia il primo cedente, che l'operatore intermedio, emettano fatture senza Iva.

Nel caso in cui il trasporto è eseguito dal primo cedente, ne consegue evidentemente che il trasporto è attribuibile alla prima cessione (quella dal primo cedente all'operatore intermedio), la quale sarà quindi una cessione comunitaria non imponibile, ancorché la merce sia consegnata in uno Stato diverso da dove è stabilito l'operatore intermedio.

La cessione dall'operatore intermedio al cessionario finale è invece una cessione senza trasporto che avviene nello Stato del cliente finale, ed in questo caso solo una norma speciale prevede che non sia necessario che l'operatore intermedio si identifichi nel Paese del cessionario finale per assolvere l'Iva sulla cessione fatta nei confronti di quest'ultimo, ma è sufficiente che designi quest'ultimo come debitore dell'imposta.

Nel caso trattato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Toridas, il trasporto è eseguito dal cessionario finale (il quale peraltro risulta già proprietario della merce quando la stessa è ancora nel Paese del primo cedente), e quindi risulta evidente che la cessione con trasporto è quella eseguita dall'operatore intermedio nei confronti del cessionario finale (la seconda cessione).

La cessione dal primo cedente all'operatore intermedio è quindi una **"cessione senza trasporto"** che avviene nel Paese del primo cedente.

In sostanza, quando il trasporto è curato dal cessionario finale, si è in presenza di una "cessione senza trasporto" dal primo cedente all'operatore intermedio, e tale cessione deve essere assoggettata ad Iva nel Paese del primo cedente; successivamente si avrà una cessione con trasporto dall'operatore intermedio al cessionario finale, e tale operazione è una cessione comunitaria non imponibile, con la particolarità che il luogo di effettuazione di tale cessione comunitaria è nel Paese del primo cedente, e quindi l'operatore intermedio deve essere qui identificato.

Chiarito quindi che **nei casi in cui il trasporto sia eseguito dal primo cedente o dal cessionario finale non dovrebbero esserci dubbi sulle modalità di determinazione di quale sia la "cessione con trasporto"**, e quindi quali siano gli adempimenti Iva da porre in essere, **non era assolutamente chiaro a quale cessione attribuire il trasporto nel caso in cui lo stesso fosse eseguito dall'operatore intermedio.**

L'Amministrazione tedesca, ad esempio, riteneva necessario verificare se l'operatore intermedio effettuava il trasporto come **cliente del primo cedente o come fornitore del cliente finale**; da alcune sentenze della Corte di Giustizia sembrava che si potesse fare affidamento alle **clausole Incoterms** per capire chi sopporta i rischi di perdita della merce durante il trasporto, ma da altre sembrava smentito tale principio; in alcuni casi si riteneva necessario capire **chi dava l'incarico di trasportare la merce** ad un soggetto terzo, ecc...

La Direttiva recepita ha quindi risolto questo problema, ed ha chiarito **che nel caso di trasporto effettuato dall'operatore intermedio, si considera che la cessione con trasporto sia la prima, salvo che tale operatore non sia identificato nel Paese di partenza della merce e non utilizzi tale numero di identificazione, poiché in tale caso la cessione con trasporto è quella effettuata dall'operatore intermedio.**

Volendo fare un esempio pratico su un caso di operazione triangolare, se un **italiano cede la merce ad un tedesco, il quale la cede ad un francese**, e la merce viene trasportata dal tedesco in Francia, **l'italiano fattura in genere non imponibile ex articolo 41 al tedesco**, disinteressandosi quindi di chi, tra il tedesco ed il francese, sopporta i rischi di perdita della merce durante il trasporto, di quali siano gli Incoterms di tale seconda vendita (di cui l'italiano peraltro potrebbe non essere nemmeno a conoscenza), ecc... .

Qualora il tedesco, invece, sia identificato in Italia e comunichi all'italiano di voler effettuare l'operazione con la partita Iva italiana, l'italiano fattura con Iva al tedesco, e quest'ultimo, utilizzando la partita Iva italiana, fattura la cessione comunitaria non imponibile ai sensi dell'articolo 41 nei confronti del francese.

Il caso illustrato nell'esempio è forse il più semplice.

Poi si hanno le **operazioni a catena** che vedono coinvolti quattro o più soggetti, quelle in cui più soggetti sono stabiliti nello stesso Stato, quelle nelle quali avviene una lavorazione della merce ecc... In sostanza, **dovrebbero essere verificate tutte le procedure adottate per le operazioni a catena in quanto le indicazioni date finora** (ad esempio quelle della circolare 145/1998 sulle operazioni quadrangolari e sulle triangolari con lavorazione), **non sempre sono corrette.**

REDDITO IMPRESA E IRAP

“Momento di effettuazione” dell’investimento e iperammortamento

di **Fabio Landuzzi**

Seminario di specializzazione

PATENT BOX RIMPIAZZATO UNA DEDUZIONE MAGGIORATA DEI COSTI R&S

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'Amministrazione Finanziaria, nella [risposta all'interpello n. 723/2021](#), ha affrontato una fattispecie riferita, nello specifico caso, alla disciplina dell'**iperammortamento** (ex [articolo 1, comma 9, L. 232/2016](#)) ma ha fornito una **chiave di lettura** la quale, per le ragioni che saranno esposte, desta **perplexità tecniche** sotto il profilo **civilistico-contabile**, che è astrattamente estensibile anche alle **altre tipologie di incentivazioni** agli investimenti, poiché afferisce ai **criteri da utilizzare** ai fini della **individuazione del momento** in cui l'investimento agevolabile può dirsi “**effettuato**” per poter essere eleggibile all'agevolazione tempo per tempo vigente.

L'oggetto dell'istanza è la realizzazione di un **investimento complesso**, composto di una **pluralità di forniture** di macchinari aventi **specifiche tecniche** indicate dal committente e da questi acquistati presso soggetti diversi fra di loro, un investimento che ha trovato la sua concreta realizzazione in modo progressivo con **consegne ripartite nel tempo**; non si tratta perciò della fornitura di macchinari standardizzati, bensì di beni costruiti secondo le **specifiche tecniche del committente**, i cui ordini prevedono l'impegno del fornitore anche ad **addestrare i dipendenti** del committente, fornire **manuali tecnici**, garantire **assistenza**, ecc..

L'incertezza interpretativa verte in tema di individuazione del **momento in cui l'investimento può dirsi “effettuato”** e quindi accedere, al sussistere di tutte le altre condizioni, all'iperammortamento, considerato che la consegna dei vari macchinari è avvenuta in due diverse annualità.

L'Agenzia delle Entrate ([circolare 4/E/2017, par. 5.3](#)) ha precisato che ai fini della determinazione del “**momento di effettuazione**” dell'investimento rilevante per l'accesso all'agevolazione in questione rilevano le **regole in tema di competenza temporale** di cui all'[articolo 109, commi 1 e 2, Tuir](#); perciò, a tale fine, anche per i **soggetti las Adopter**, in deroga alla disciplina ordinaria ad essi applicabile, in caso di realizzazione affidata in **appalto a terzi** i costi si considerano sostenuti dal committente alla **data di ultimazione della prestazione** oppure, in caso di **stati avanzamento lavori**, alla data in cui l'opera o la porzione di essa, risulta “**verificata e accettata dal committente**”, dovendo in questo caso limitare

l'agevolazione ai soli corrispettivi individuati secondo il **SAL liquidato in via definitiva** ex [articolo 1666 cod. civ.](#)

La stessa [circolare 4/E/2017](#) correttamente distingue dal **momento di “effettuazione”** dell'investimento – che rileva, come detto, per **collocare il costo** sostenuto **nell'asse temporale** e quindi verificare se esso cade in un periodo coperto dalla norma agevolatrice – il **momento della “entrata in funzione”** del bene; quest'ultimo corrisponde all'istante in cui, ai fini fiscali, si rendono **deducibili le quote di ammortamento** (ex [articolo 102, comma 1, Tuir](#)), un momento che – purtroppo, a causa di un persistente **mancato allineamento normativo** – non necessariamente corrisponde a quello in cui prende invece **inizio il processo di ammortamento contabile** del cespite, il quale si identifica con il **momento in cui il bene è “pronto all'uso”** (Oic 16, par. 61).

Infine, vi è un terzo momento, quello della **“interconnessione”** che rileva solo per l'accesso all'**agevolazione maggiorata** dell'iperammortamento.

Concentrandosi sull'individuazione del **“momento di effettuazione”** dell'investimento, nella risposta in commento **l'Amministrazione** afferma che a tali fini **deve realizzarsi il “requisito della certezza previsto dal comma 1 del citato articolo 109”** e tale requisito, nel caso di specie, sarebbe identificato con il momento in cui viene rilasciato il “First Acceptance Certificate – FAC” con cui si attesta **l'esito positivo del collaudo** del bene presso il sito del committente.

Sino a qui, il ragionamento non presenta particolari pieghe, le quali si presentano invece quando la risposta in commento **vira sulla dinamica finanziaria dei pagamenti** previsti nel contratto di appalto, assegnando ad essa il ruolo di **fattore rilevante** ai fini dell'individuazione dell'anzidetto **“momento di effettuazione”** dell'investimento.

Il contratto prevedeva, come di regola avviene in questi casi, il **pagamento frazionato** del prezzo suddiviso fra il momento dell'**ordine**, dell'**accettazione preliminare**, della **consegna** e infine dell'**accettazione finale**. Nel caso di specie è accaduto che **il saldo è stato corrisposto** dal committente diversi mesi **prima** del rilascio del FAC e quindi **dell'accettazione finale**, per motivi che nel testo della risposta non sono esplicitati.

Ma ciò che rileva, e che desta **perplexità**, è che secondo l'Amministrazione il fatto che il pagamento al fornitore sia stato completato diversi mesi prima del rilascio del FAC **“induce a ritenere che l'investimento nei due macchinari in questione sia stato “effettuato” ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 109 del Tuir (...) nel giorno in cui, con il pagamento (anticipato) del saldo al fornitore (...) è maturata la ragionevole certezza di un esito positivo del collaudo definitivo dei macchinari”**.

La risposta prosegue poi affermando che la **conclusione** potrebbe essere **diversa** laddove il fornitore, a fronte del pagamento anticipato ricevuto dal committente, avesse rilasciato a favore di questi una **garanzia bancaria** a copertura del **rischio di inadempimento contrattuale**, poiché in tale circostanza **verrebbe meno la “certezza” dell'esito positivo del collaudo**.

Come premesso, la risposta desta **forti perplessità** poiché **inquina la competenza economica del costo** – chiaramente normata dall'[articolo 109 Tuir](#) – **con la dinamica finanziaria dei pagamenti**, che spesso ha ragioni del tutto sganciate e derivanti da fattori negoziali avulsi dalla competenza economica dell'investimento; introdurre questa variabile **aumenta in modo significativo l'alea di incertezza** nell'individuazione del momento di effettuazione dell'investimento, dando rilevanza ad elementi che sono in verità **del tutto estranei alla chiara disposizione normativa**.

L'auspicio è quindi che le argomentazioni riportate nella risposta in commento rimangano **relegate alla soluzione del caso specifico** e non assumano una rilevanza più allargata, che insinuerebbe serie **difficoltà ed incertezze** nella individuazione dell'anzidetto momento rilevante per la collocazione temporale dell'investimento.

IVA

La successione nel debito d'imposta del de cuius e le obbligazioni ai fini Iva

di **Caterina Bruno**

Seminario di specializzazione

UNA NUOVA RIFORMA FISCALE NELLA LEGGE DELEGA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **successione nel debito** d'imposta con riferimento alle **persone fisiche** si determina a seguito dell'**accettazione dell'eredità** da parte dei chiamati.

Infatti, con il **decesso di una persona fisica** si apre la successione ai sensi dell'[articolo 456 cod. civ.](#) in favore dei chiamati all'eredità i quali, **in caso di accettazione**, subentrano in tutti i rapporti, attivi e passivi, che sopravvivono al *de cuius*.

Tale principio si applica anche con riferimento ai **debiti tributari** nei quali l'**erede subentra** insorgendo in capo ad esso l'onere di versare **le imposte dovute dal de cuius** il cui **presupposto impositivo** si sia generato **antecedentemente al decesso**.

La regola **in ambito tributario** vige sia con riferimento alle **imposte sui redditi** che per quanto concerne l'**Iva**.

In particolare, l'[articolo 65 D.P.R. 600/1973](#) prevede che: ***“gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa”***.

Tuttavia **l'insorgenza dell'obbligo** impositivo è preordinato **all'accettazione** dell'eredità a seguito delle quale i chiamati **acquistano la qualifica di eredi** del *de cuius*. Motivo per cui l'[articolo 187 Tuir](#) a sua volta dispone, con riferimento all'ipotesi di **eredità giacente**, che: ***“dopo l'accettazione dell'eredità il reddito (...) concorre a formare il reddito complessivo dell'erede per ciascun periodo d'imposta, compreso quello in cui si è aperta la successione e si procede alla liquidazione definitiva delle relative imposte”***.

In **ambito Iva** analoghe disposizioni sono previste per gli eredi del contribuente dall'[articolo 35-bis D.P.R. 633/1972](#) che sancisce che **gli obblighi** derivanti dalle **operazioni effettuate dal contribuente** deceduto debbano essere adempiuti dagli eredi concedendo loro **un**

ampliamento dei termini per adempiere **di sei mesi dalla data del decesso** anche in ipotesi di **adempimenti scaduti** e non effettuati dal *de cuius* **nei quattro mesi antecedenti il decesso**.

Orbene, **gli eredi onorano gli obblighi** impositivi utilizzando la **partita Iva del soggetto deceduto** atteso che: **l'attività?** del professionista **non** si può considerare **cessata fino** all'esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all'interruzione delle prestazioni professionali, dirette **alla definizione dei rapporti giuridici pendenti**, ed, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell'attività professionale (cfr.: [circolare 11/E/2007](#)).

Tale presupposto in ipotesi di subentro degli eredi negli obblighi impositivi del *de cuius* pone il problema del **disallineamento tra il momento di esigibilità** del tributo (i.e.: emissione della fattura) **rispetto all'evento successorio** (i.e.: decesso e successiva accettazione dell'eredità).

È infatti possibile che al momento del decesso **non tutte le fatture** emesse **siano state** ancora **incassate o che vi siano ancora fatture da emettere**.

Sul punto la [risoluzione 34/E/2019](#) ha precisato che: *"in presenza di fatture da incassare o prestazioni da fatturare, gli eredi non possono chiudere la partita Iva del professionista defunto sino a quando non viene incassata l'ultima parcella"*.

Le suesposte considerazioni trovano conferma nella [sentenza delle Sezioni Unite n. 8059/2016](#) con la quale la Corte di Cassazione ha affermato che: *"il compenso di prestazione professionale e? imponibile ai fini Iva, anche se percepito successivamente alla cessazione dell'attività?, nel cui ambito la prestazione e? stata effettuata, ed alla relativa formalizzazione"* e questo perché? *"[...] il fatto generatore del tributo Iva e, dunque, l'insorgenza della correlativa imponibilità? vanno identificati [...] con la materiale esecuzione della prestazione, giacché?, con il conseguimento del compenso, coincide, non l'evento generatore del tributo, bensì?, per esigenze di semplificazione funzionali alla riscossione, solo la sua condizione di esigibilità? ed estremo limite temporale per l'adempimento dell'obbligo di fatturazione"*.

Di recente l'Agenzia delle Entrate con la [risposta n. 785/2021](#) del 19.11.2021 ha avuto occasione di ribadire che **il fatto generatore del tributo Iva** e, dunque, l'insorgenza della relativa **imponibilità?** va identificato con **la materiale esecuzione della prestazione**, con la conseguenza che qualora **il de cuius non abbia fatturato** la prestazione, **l'obbligo si trasferisce agli eredi**, in forza del disposto dell'[articolo 35-bis D.P.R. 633/1972](#), i quali dovranno fatturare la prestazione eseguita dal *de cuius* non già? in nome proprio, ma **in nome del de cuius**.

In risposta **all'interpello presentato dall'erede** di un professionista che aveva proceduto alla comunicazione di **cessazione dell'attività?** ed alla **cancellazione della partita Iva** del *de cuius*, successivamente accorgendosi dell'**esistenza di posizioni creditorie residue**, l'Agenzia ha chiarito che **l'erede del professionista deceduto** dovrà in tale caso chiedere la **riapertura della partita Iva** del *de cuius* e **fatturare le prestazioni** dallo stesso effettuate sia nei confronti dei titolari di partita Iva che nei confronti dei clienti non soggetti passivi ai fini Iva.

DIRITTO SOCIETARIO

Sulla responsabilità amministrativa da reato delle società unipersonali

di Lucia Recchioni



Con la **sentenza n. 45100**, depositata ieri, **6 dicembre**, la Corte di Cassazione è tornata a soffermarsi sull'applicabilità della disciplina in materia di **responsabilità amministrativa degli enti alle società unipersonali**.

Il caso riguarda tre Srl ritenute, dal Giudice per le indagini preliminari, gravemente indiziate degli **illeciti previsti dagli articoli 21 – 25 D.Lgs. 231/2007**, in relazione al **reato presupposto di corruzione propria**, attribuito ad un apicale che avrebbe **corrotto l'assessore di un comune**.

Le società erano **unipersonali e gestite dall'unico socio**; proprio per questo motivo il Tribunale aveva **escluso l'applicabilità delle disposizioni in materia di responsabilità amministrativa degli enti, non** costituendo le stesse **soggetti autonomi** rispetto alla persona fisica.

La Corte di Cassazione, investita della questione, ha ritenuto necessario ricordare che, nella delega conferita dall'**articolo 11, commi 1-2, L. 300/2000** e nelle **convenzioni internazionali che tale legge ha ratificato**, la **responsabilità è riferita all'ente**, ovvero al **soggetto diverso dalla persona fisica che ha commesso il reato presupposto**.

Con la **sentenza n. 218/2014** la Corte Costituzionale aveva evidenziato che l'**illecito** ascrivibile all'ente **non può essere identificato con il reato commesso dalla persona fisica**, in quanto quest'ultimo costituisce soltanto **uno degli elementi che formano l'illecito da cui deriva la responsabilità amministrativa dell'ente**; per tale motivo **l'ente e l'autore del reato non possono essere qualificati coimputati**.

Mutuando le parole della **Corte di Cassazione**, quindi, **l'illecito dell'ente non si identifica con il reato commesso dalla persona fisica, ma semplicemente lo presuppone**; **l'illecito amministrativo non coincide con il reato**, ma è qualcosa di diverso, che lo ricomprende (**Cassazione, n. 2251/2010**).

Alla luce di quanto appena esposto, pertanto, con la sentenza in esame la Corte di Cassazione si è soffermata sulla **corretta interpretazione dell'articolo 1 D.Lgs. 231/2001**, con il quale vengono definiti i **soggetti nei confronti dei quali trovano applicazione le disposizioni** in materia di responsabilità amministrativa degli enti; i dubbi, più precisamente, ruotano intorno all'**approccio, formale o sostanziale**, con il quale si rende necessario applicare la **norma**. **Tutti i soggetti formalmente richiamati dalla norma sono sottoposti alle previsioni del D.Lgs. 231/2001**, oppure è necessario **verificare**, attraverso un accertamento fattuale, se il **soggetto può essere considerato un autonomo centro di imputazione** dei rapporti giuridici rispetto alla persona fisica autrice del reato?

Con riferimento alla problematica in esame non può essere ignorato come la **società unipersonale**, nonostante l'estrema semplificazione della sua struttura, resti **sempre un soggetto giuridico autonomo** e distinto dalla persona fisica del socio unico, con un proprio patrimonio.

La Corte di Cassazione, quindi, ha correttamente rilevato che, in questi casi, ***“deve essere conciliata l'esigenza di evitare violazioni del principio del bis in idem sostanziale, che si realizzerebbero imputando alla persona fisica un cumulo di sanzioni punitive per lo stesso fatto, e quella opposta, cioè, di evitare che la persona fisica, da una parte, si sottragga alla responsabilità patrimoniale illimitata, costituendo una società unipersonale a responsabilità limitata, ma, al tempo stesso, eviti l'applicazione del D.Lgs. 231/2001, sostenendo di essere una impresa individuale”***.

Il rischio è quello di vedere create **persone giuridiche di ridottissime dimensioni** al solo scopo di **frammentare i rischi economici e normativi**.

La Corte di Cassazione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, ha concluso dunque evidenziando **l'esigenza di un accertamento in concreto** ***“del se, in presenza di una società unipersonale a responsabilità limitata, vi siano i presupposti per affermare la responsabilità dell'ente; un accertamento che non è indissolubilmente legato solo a criteri quantitativi, cioè alle dimensioni della impresa, di tipologia della struttura organizzativa della società, quanto, piuttosto, a criteri funzionali, fondati sulla impossibilità di distinguere un interesse dell'ente da quello della persona fisica che lo governa, e, dunque, sulla impossibilità di configurare una colpevolezza normativa dell'ente – di fatto inesigibile – disgiunta da quello dell'unico socio”***.

Si tratta, quindi, di una **verifica complessa, che richiede un'attenta analisi dell'organizzazione della società**, delle **attività concretamente poste in essere**, delle **dimensioni dell'impresa**, dei **rapporti tra socio unico e società**, dell'esistenza di un **interesse sociale e del suo effettivo perseguimento**.

LEGGERE PER CRESCERE

Fare impresa senza libretto di istruzioni - M. Baricca e F. Berto

di **Giulia Bezzi** - CEO di SeoSpirito e Founder Progetto Le ROSA

Quello che amo di questo libro, prima ancora del contenuto, è la parte benefit, tutti i proventi vengono donati ad un'associazione che si occupa di ragazzi disabili. Quello che poi è assolutamente incredibile, invece, è ciò che si legge: un dialogo che ti entra dentro tra un Allenatore d'Impresa, Mauro Baricca, e il suo allenato imprenditore, Filippo Berto, di BertO Salotti.

“Non è un libro che ha la pretesa di insegnare qualcosa,

è un libro che vuole condividere esperienze di vita vissuta

tutti i giorni da chi fa impresa da sempre,

con l'augurio che possa essere utile”.



Perché leggerlo? Perché chi è imprenditore è solo, già lo dice Mauro Baricca, ma da piccola imprenditrice che vuole diventare grande, me lo sento cucito addosso.

Leggere come Filippo Berto ha affrontato la solitudine, il perché di fare impresa, la paura e la gestione della crescita, il rapporto con i Soci e con i collaboratori, la gestione dei numeri e la difficoltà di vendere, fino al comprendere quali siano le migliori alleanze aiuta.

Irriverente, senza fronzoli e crudo, come Mauro Baricca ma, anche, appassionato, concreto e

delicato come Filippo Berto, il libro scorre via veloce. Io l'ho letto con un bicchiere di vino tra le mani in una domenica primaverile, con qualche momento lacrimoso e qualche pat pat sulle spalle *"Dai ragazza mia, non sei poi così male"*.

Ogni capitolo, inizia con una citazione, che per me sono sempre state grande fonte di insegnamento e, per ognuna di queste, si alternano i racconti di entrambi.

Allo stesso tempo, finisce con una serie di domande alle quale risponderti sinceramente e, magari, farlo come **Riesame della Direzione**.

Non è un libro solo per imprenditrici e imprenditori, a dire il vero, può essere letto da chiunque lavori in un'impresa, per capire che gli uni senza gli altri non si può stare, si è tutti colleghi, si è tutti partecipi e sapere cosa succede a chi è "ai piani alti decisionali" può essere di supporto quando pensiamo ci sia tutto dovuto o che il nostro contributo può ridursi a scaldare la sedia per portare a casa lo stipendio.

Non c'è niente di dovuto nell'essere dipendenti, non c'è niente di scontato, **le Aziende falliscono se non c'è gioco di squadra**.

E, infatti, uno dei capitoli che ho amato di più è proprio dedicato a questo e inizia con una citazione:

"Nessuno è perfetto,

ma una squadra può esserlo"

D.S. Platt

Leggilo, credimi, e torna a raccontarmi cosa ne pensi, magari dicendomi qual è il passaggio più bello per te. La condivisione arricchisce sempre.

